



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n° 24/2012

Baldissero Torinese, li 22 giugno 2012

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Visto l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 come modificato dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n° 9;

Considerata l'istanza inoltrata in data 12 giugno 2012 prot. n° 3861 dal Presidente dall'Associazione "IL LEONARDO" Sig. Ferrero Mario, finalizzata ad acquisire l'autorizzazione allo svolgimento della gara podistica denominata "5° STRABALDISSERO" che interesserà Piazza Santa Maria della Spina, Viale Vittorio Veneto, Via Roma, Via Chieri, Strada Berruto, Strada del Cervo, Via Pavarolo e Piazza Umberto I°, prevista per mercoledì 27 giugno 2012 dalle ore 19,00 alle 21,30;

Visto il provvedimento prot. n° 4124/2012 del 22 giugno 2012 con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione sportiva sopra citata;

Vista la nota della Provincia di Torino prot. n° 493479 del 19/06/2012 pervenuta al protocollo di questo Ente in pari data prot. n° 4054, con la quale il Servizio Esercizio Viabilità, ha espresso il nulla-osta per quanto di propria competenza allo svolgimento della manifestazione sopra citata, disponendo nel contempo che l'eventuale interruzione al transito veicolare delle vie interessate dalla manifestazione, sia disposta con apposito provvedimento da parte del Comune di Baldissero Torinese ai sensi dell'art. 7 del C.d.s.;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e s.m.i.;

Visto il combinato disposto dagli articoli 107 e 109 del D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- 1) la chiusura temporanea al traffico veicolare, in concomitanza del passaggio dei podisti

mercoledì 27 giugno 2012 dalle ore 19,00 alle 21,30

delle vie interessate dallo svolgimento della manifestazione podistica denominata "5° STRABALDISSERO", nello specifico Piazza Santa Maria della Spina, Viale Vittorio Veneto, Via Roma, Via Chieri, Strada Berruto, Strada del Cervo, Via Pavarolo e Piazza Umberto I°;

- 2) Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a Servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio secondo quanto prescritto nel provvedimento con cui è stato autorizzato lo svolgimento della competizione in questione;
- l'organizzazione predisporrà, inoltre, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della gara in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- che resta totalmente in capo all'organizzazione dell'evento sportivo ogni responsabilità per danni a cose e persone che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione.

DISPONE ALTRESI' CHE:

- 1) che l'Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per n.15 giorni consecutivi
- 2) che copia dell'ordinanza venga inviata al :
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Chieri
 - Questura di Torino;
 - Provincia di Torino – Area Viabilità – Servizio Esercizio Viabilità;

AVVERTE

- che i trasgressori del presente provvedimento saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente in materia;
- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto, ovvero nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. per il Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificata dalla Legge 205/2000) oppure, in via alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).



*Il Comandante del Corpo di P.M.
Commissario Pettenuzzo Claudio*